

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE DEGLI INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE, O DI MIGLIORAMENTO SISMICO O, EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI E RILEVANTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. B) DELL'O.C.D.P.C. N.293/2015.

AMBITO DI APPLICAZIONE E INTERVENTI STRUTTURALI AMMESSI

Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, ed alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica ⁽ⁱ⁾ (inseriti negli elenchi di cui alla D.G.R. n.1661 del 2 novembre 2009).

CRITERI DI PRIORITA'

1. DEFINITI DALL' O.C.D.P.C.:

- edifici pubblici di interesse strategico, ed edifici scolastici pubblici⁽ⁱ⁾ con priorità per quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche;
- esito delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'O.P.C.M. n.3274/2003, considerando i valori di pericolosità definiti dalle norme tecniche per le costruzioni vigenti D.M. 14 gennaio 2008 (art. 10 , comma1⁽ⁱⁱ⁾);
- aggregati e unità strutturali interferenti con una via di fuga (art. 4, commi 1⁽ⁱⁱⁱ⁾ e 3^(iv));
- opere individuate dalla Condizione limite per l'emergenza (CLE), o in assenza di tale analisi, edifici prospicienti una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico e vulcanico (art. 4, commi 1⁽ⁱⁱⁱ⁾ e 2^(v));

2. DEFINITI DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA:


- Tempo di intervento ≤ 2 anni (si veda il Parere del Comitato Tecnico Scientifico: "*Parere in merito alle verifiche tecniche, problematiche correlate e decisioni conseguenti (Rif. Prot. int. n. 6)*" ^(vi));
- "Positiva conclusione" a seguito dell'istruttoria espletata sulle verifiche tecniche dell'edificio da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli;
- Analisi CLE approvata alla data di pubblicazione dell'O.C.D.P.C. n. 293/2015 (04/11/2015);

- Comuni con più elevata pericolosità sismica, valutando il rapporto tra l'accelerazione massima al suolo del Comune desunta dall'Allegato 7 dell'O.C.D.P.C. n.293/2015 e il valore di 0,125 g^(viii).

PUNTEGGI

CRITERIO	PUNTEGGIO
Edificio strategico Classe d'Uso 4 (D.G.R. 1661/2009)	1
Interferenza con vie di fuga (art. 4, c.1, O.C.D.P.C. n.293/2015)	2
Analisi Condizione Limite d'Emergenza (CLE) approvata, o prospicienza a vie di fuga (art. 4, c.1, O.C.D.P.C. n.293/2015)	2
Accelerazione al suolo di riferimento (ag (All. 7, O.C.D.P.C. n. 293/2015)/ 0.125)	< 2
T di intervento <= 2 anni	2
T di intervento > 2 anni *	da 2 a 0 al crescere di Tint
Verifiche tecniche con "positiva conclusione" dell'istruttoria eseguita dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli	1

* Si riporta il grafico della curva Tint (anni) – Punteggio:



ESCLUSIONI

Le motivazioni che comportano l'esclusione dalla graduatoria sono:

- Richiesta di contributo incompleta di dati che contribuiscono a definire i criteri di priorità e l'entità del finanziamento;
- Rapporto capacità/domanda (α SLV o α SLD) riscontrati a seguito di verifica tecnica svolta non in accordo con la normativa tecnica vigente (art. 10, commi 1⁽ⁱⁱ⁾ e 2^(vii));
- α (rapporto capacità/domanda) $> 0,8$ ^(vii);
- Comune compreso nell'elenco dei territori interessati dal "Sisma 2012" (Allegato 1 dell'Ordinanza del Commissario Delegato per la ricostruzione n.86/2012 e s.m.i.);
- Comune che ha già beneficiato di finanziamenti pubblici disposti dall'art. 11 della L. n.77/2009;
- Comune caratterizzato da una $ag < 0,125$, per cui non rientrante nell'Allegato 7 dell'O.C.D.P.C. n.293/2015 e per il quale non è stato trasmesso uno studio di risposta sismica locale^(viii);
- Edifici oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione dell'Ordinanza di cui trattasi (04 novembre 2015, G.U. n.257)^(ix), o che usufruiscono di finanziamenti per la medesima finalità^(ix);
- Edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico molto elevato in zona R4^(x);
- Edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati^(x);
- Edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole^(x).

RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI

L'importo del contributo è determinato moltiplicando il "costo convenzionale", distinto in base alla tipologia di intervento al comma 1 dell'art. 8 dell'O.C.D.P.C. 293/2015, per il volume lordo dell'edificio soggetto ad intervento.

E' fatto salvo procedere alla riduzione degli importi così determinati in funzione del volume degli edifici, al fine di utilizzare l'ammontare complessivo delle risorse disponibili per finanziare il maggiore numero di interventi.

⁽ⁱ⁾ Art.2, comma 1, lett. b) dell'O.C.D.P.C. n.293/2015: *"Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, ed alle delibere regionali in materia, di proprietà pubblica. Gli edifici scolastici pubblici sono ammessi ai contributi fino ad un massimo del 40% della quota definita all'articolo 16, comma 1, lettera b), dedotto l'importo destinato dalle regioni agli interventi sugli edifici privati con le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, con priorità per quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche..."*

(ii) Art.10, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n.293/2015: "La selezione degli interventi è affidata alle regioni, secondo i programmi di cui all'art. 3, comma 3, tenuto conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274. Le regioni assicurano l'omogeneità dei criteri e delle verifiche eseguite."

(iii) Art.4, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n.293/2015: "Nel caso di interventi su strutture o infrastrutture di proprietà pubblica o nel caso di interventi su edifici privati sono considerati prioritari gli edifici strategici, gli aggregati strutturali e le unità strutturali interferenti, nonché le opere infrastrutturali individuate dall'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza approvata o, in assenza di tale analisi, edifici prospicienti una via di fuga prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, oppure opere appartenenti all'infrastruttura a servizio della via di fuga o ancora l'interferenza con essa."

(iv) Art.4, comma 3, dell'O.C.D.P.C. n.293/2015: "Un edificio è ritenuto interferente con una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza pari alla distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga"

(v) Art.4, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n.293/2015: "Un edificio è ritenuto prospiciente ad una via di fuga se la facciata sulla via di fuga ha altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga."

(vi) Detto documento è rintracciabile tra i Pareri del 2010 (Rif. n. 6 seduta CTS n. 4, 27 luglio 2010), scaricabili dal seguente link: <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/l.r.-30-ottobre-2008-n.-19-norme-per-la-riduzione-del-rischio-sismico/l.r.-19-2008-pareri-interpretativi-della-regione-emilia-romagna> .

(vii) Art.10, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n.293/2015: "Il contributo concesso a carico del fondo di cui all'articolo 11 del decreto- legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è pari ad una quota del costo convenzionale di intervento dipendente dall'esito della verifica tecnica, espresso in termini di rapporto fra capacità e domanda, secondo il criterio di seguito riportato. Più in particolare, definito con α_{SLV} il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite salvaguardia della vita, con α_{SLD} il rapporto capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite di danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la vigente normativa, sarà riconosciuto un contributo pari a:

- 100% del costo convenzionale se $\alpha \leq 0,2$;
- 0% del costo convenzionale se $\alpha > 0,8$;
- $[(380 - 400 \alpha)/3]\%$, del costo convenzionale se $0,2 < \alpha \leq 0,8$.

Dove per α si intende α_{SLV} , nel caso di opere rilevanti in caso di collasso e il minore tra α_{SLD} ed α_{SLV} nel caso di opere strategiche."

(viii) Art.2, comma 2, dell'O.C.D.P.C. n.293/2015: "I contributi di cui al comma 1 non possono essere destinati ad edifici o ad opere situati in Comuni nei quali l'accelerazione massima al suolo "ag" di cui all'allegato 2, sub 2 sia inferiore a 0,125g. Nell'allegato 7 sono riportati i valori di "ag" ed i periodi di non classificazione sismica dei Comuni con ag non inferiore a 0,125g. Possono essere finanziati anche edifici ed opere di interesse strategico in comuni che non ricadono in tale categoria, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 14/1/2008 e relativa Circolare, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto S^*ag non inferiore a 0,125g."

(ix) Art.2, comma 3, dell'O.C.D.P.C. n.293/2015: "I contributi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità."

(x) Art.11, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n.293/2015: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1 e 2, i contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) non possono essere concessi per interventi su edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4, su edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati, su edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole."